

SPECIFICITA' VVF - OPPORTUNITA' o MIRAGGIO

04/2016

LA GENESI

La legge 183 del 4 Novembre 2010 Art. 19, (*collegato lavoro*) riprendendo il d.d.l. 1044 A.S. (Atto Senato) art 39-bis, ha definito un contenitore o una modalità, laddove, a fronte di determinate caratteristiche viene riconosciuta alle **FF.AA.** (*Forze armate*) **FF.PP.** (*Forze di polizia ad ord. Civile*) e al **CNVVF.** (*Corpo Nazionale Vigili del fuoco*) la cosiddetta **SPECIFICITA'**.

Le norme di cui sopra, non sono esattamente sovrapponibili, ne tantomeno si è proceduto, ne si è voluto politicamente procedere, ad una integrazione a completamento degli intenti e degli strumenti dell'una nell'altra.

Vale a dire; mentre il d.d.l. 1044 chiariva in maniera più esplicita la strumentazione e le risorse economiche disponibili, la Legge 183 è decisamente più completa sulle finalità, il personale tutelato, l'oggetto della specificità, ma è assolutamente deficitaria negli strumenti e nelle risorse economiche ad essa da destinare.

Le cause che hanno indotto la politica e i Governi, anche a seguito delle pressioni delle rappresentanze del personale, ad introdurre la cosiddetta **specificità** vano ricercate nella delicatezza e nell'importanza dei compiti istituzionali affidati al personale appartenente alle FF.AA., FF.PP., CNVVF., personale connotato da rischio operativo e da limitazioni ed obblighi che connotano tale personale in maniera particolare, nello scenario dei dipendenti pubblici, limitazioni molto più accentuate per il personale militare rispetto a quello civile (*FF.PP. e CNVVF.*)

Esiste, quindi, per i militari, una disciplina speciale, fatta di vincoli all'esercizio dei diritti costituzionali, e quindi delle libertà personali, il più delle volte riconducibili alle espressioni, presenti nel codice dell'ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010), **«compatibilmente con le esigenze di servizio»**, ovvero **«compatibilmente con il proprio stato»**.

È superfluo rammentare che il mancato rispetto di questi vincoli è assistito da un robusto apparato sanzionatorio disciplinare, se non addirittura penale, previsto dal diritto penale militare.

Con riferimento al personale delle FF.PP. a ordinamento civile, nonché del CNVVF, privo quindi dello *status* di militare, la tipicità dei compiti istituzionali giustifica il medesimo atteggiamento tenuto dal legislatore verso le FF.AA., pur con una attenuazione dei vincoli.

Specificità e Collegato Lavoro 2010

Il riconoscimento della «specificità» ha ad oggetto il ruolo affidato a FF.AA., FF.PP. e CNVVF, nonché lo stato giuridico del personale, ed è **causalmente** collegato alla peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, in ragione non solo delle funzioni proprie espletate, che sono quelle di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, **ma anche dei peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e dei correlati impieghi in attività usuranti**.

La «specificità» appare, quindi, quasi come una sorta di «posta di scambio» che il legislatore ha inteso riconoscere agli organismi dei Comparti Sicurezza e Vigili del fuoco ed ai suoi appartenenti, **per giustificare una disciplina autonoma e differenziata degli ordinamenti, delle carriere, del rapporto di impiego, nonché della tutela economica, pensionistica e previdenziale.**

L'OPPORTUNITA'

Da quanto suesposto, ripreso anche da pubblicazioni che hanno proposto termini di confronto e paragone tra le varie istituzioni, situazioni e norme, è chiaramente riscontrabile che la cosiddetta specificità non deve essere declinata o soltanto ricondotta, per il personale, ad una mera pratica economica (**indennità mensile e/o fondo**), la quale avrebbe benefici limitati in termini di **previdenza / tfr e pensioni** soprattutto se legati ancora una volta alla presenza in servizio.

La vera opportunità, se tale vogliamo che sia, stà nel fatto che si devono indurre le parti in causa, politica amministrazione e rappresentanze del personale, alla discussione dell'intero pacchetto ad essa collegato, ossia;

si alla parte economica, sensibile in un periodo di crisi come questo, ma ben più importanza va data alla parte dei benefici derivati, previdenziali (**anagrafica -età- per il pensionamento, specifica e slegata dai meccanismi delle norme generali attuali**), riconoscimento delle malattie professionali e del Lavoro Usurante, adeguamenti ordinamentali ed economici per tutti i ruoli, Direttivi e SATI compresi, istituzione di un ruolo Tecnico Logistico per ricollocare il personale parzialmente idoneo definendone gli impieghi e limitando le perdite del livello stipendiale.

A livello di procedimento negoziale e relazioni sindacali inoltre, appare del tutto evidente la discrepanza sulla diversità dei due modelli proposti dalle due normative trattate, soprattutto rispetto all'allocazione e alla ripartizione delle risorse, mentre il d.d.l. 1044 definiva un fondo e il rimando al procedimento negoziale, nella legge 183 di ciò non vi è più traccia, se questo va recuperato, non è certo la sola realizzazione del fondo, ma anche la procedura negoziale con le rappresentanze del personale.

Pertanto, il rischio che si intravede in questa tornata contrattuale è quello di veder utilizzare le possibili risorse provenienti dalla norma sulla specificità, non per realizzare gli intenti della stessa, ma per mascherare la mancanza di risorse economiche messe a disposizione dal Governo per il rinnovo contrattuale di tutti i dipendenti pubblici, considerate le esigue risorse messe a disposizione dopo sei anni di blocco dei rinnovi.

Legge 183/2010 - Art. 19 - Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.

2. La disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.

3. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) partecipa, in rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali svolte in attuazione delle finalità di cui al comma 1 e concernenti il trattamento economico del medesimo personale.

Perugia 30 Aprile 2016

Coordinatore Regionale FP CGIL VVF UMBRIA

Michele D'AMBROGIO

